

TRIBUNALE DI MANTOVA
Il giudice delegato dal Presidente

- letta l'istanza formulata dalla BANCA in data 14.12.2015 al fine di ottenere di essere autorizzata ex art. 492 bis c.p.c. alla ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore;
- rilevato che l'istanza è stata depositata in formato cartaceo ma la stessa è ammissibile in tale formato atteso che nei processi esecutivi la disposizione di cui al comma 1 dell'art.16 bis D.L. n.179/12 convertito con L.n.221/12, si applica solo successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione e l'esecuzione nella specie deve ancora iniziare;
- osservato che nel caso in esame risultano documentati: la sussistenza di un titolo esecutivo in favore dell'istante, l'efficacia del precetto ex art.481 c.p.c., nonché il decorso del termine di cui all'art.482 c.p.c. (v.art.13 D.L. n.83/2015 conv. in L.n.132/2015);
- considerato che ai sensi del secondo comma dell'art.492 bis c.p.c. il soggetto che può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati è in primis l'ufficiale giudiziario, nel rispetto delle previsioni degli artt.155 quater e quinquies disp. att. c.p.c.;
- rilevato tuttavia che l'art. 155 quinquies prevede al primo comma che *“Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute”*;
- tenuto conto che per il Tribunale di Mantova il Dirigente Unep, su espressa richiesta di questo giudice, ha chiarito per iscritto con nota del 16.12.2015 pervenuta alla scrivente il 22.1.2015 che all'attualità solo in funzionari UNEP e non gli ufficiali giudiziari sono provvisti di collegamento alla rete internet e comunque allo stato non è operativo neppure il software fornito dal Ministero della Giustizia poiché le postazioni informatiche non sono in rete con quelle utilizzate per la tenuta dei registri cronologici e la contabilità;
- valutato che, alla luce dell'inerzia dichiarata attuale delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, il creditore, sussistendone i presupposti, può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute;
- considerato non risulta ancora pubblicato sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'art.492 bis del c.p.c., secondo la previsione dell'art.155 quater come novellato dalla L.n.132/2015, per cui trova previsione la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 155 quinquies come novellato dalla L.n.132/2015;
- considerato infine che i dati ottenuti dovranno essere gestiti dal procuratore che li riceve nel rispetto delle cautele a tutela della riservatezza già previste per tutti i dati sensibili delle parti in suo possesso;

P.T.M.

Decreto, Tribunale di Mantova, dott.ssa Laura De Simone, 15.12.2015

www.expartecreditoris.it

Visto l'art.492 bis c.p.c. e art.155 *quinquies* disp.att.c.p.c. come novellato dalla L.n.132/2015, autorizza la banca a chiedere direttamente ai gestori delle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, del pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione;

segnala che con nota dell'Agenzia dell'Entrate del 18.8.2015 è stata individuata la struttura competente a gestire le istanze riguardanti le informazioni relative alla banca dati dell'Anagrafe tributaria e alla sezione Archivio dei rapporti finanziari nella Direzione Regionale competente per territorio all'indirizzo omissis.

Mantova, 15/12/2015

Il Giudice
dott.ssa Laura De Simone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*